
COMUNE DI BRIENZA

**APPALTO PER ANNI CINQUE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA
SUL TERRITORIO COMUNALE
CIG: 8296407BA1**

Pubblicazione FAQ pervenute a tutto il 11/06/2020

D.1 ... 26/05/2020 ... In riferimento ai requisiti di partecipazione riportati all'Art.10 lettera B. del disciplinare di gara, viene richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 1 comprese le sottocategorie dalla D1 alla D7. Considerato che, la sottocategoria D7 prevede la "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" appare assolutamente inappropriata per il servizio in oggetto.

SI CHIEDE:

- di eliminare tale sottocategoria.

R.1 *In riscontro al quesito si ritiene di poter accogliere la richiesta circa l'eliminazione dell'obbligo di iscrizione alla categoria specialistica D7, in quanto a seguito della verifica effettuata circa l'incidenza del quantitativo di rifiuti abbandonati negli anni lungo le rive dei corsi d'acqua, presenti sul territorio comunale, considerato che la stessa è minima rispetto al complesso delle attività richieste, si ritiene di poter escludere tale requisito.*

D.2 ... 26/05/2020 ... In riferimento alle attestazioni bancarie da produrre, richieste per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziario, all'Art.19 lettera h) del disciplinare di gara, si precisa che le stesse dovranno essere firmate digitalmente, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, anche dal rappresentante legale o altro all'uopo autorizzato dall'istituto che ha emesso l'attestazione. Considerato che, il rilascio della stessa, per alcuni istituti di credito non risulta consentita in firma digitale,

SI CHIEDE:

- di poter produrre tale referenza con firma autografa e firmata digitalmente dal solo legale rappresentante del concorrente.

R.2 ... In relazione a quanto segnalato, si conferma che le dichiarazioni richieste al punto h) dell'art. 19 del Disciplinare di gara, potranno essere prodotte anche con firma autografa del rappresentante legale o altro all'uopo autorizzato dell'istituto bancario che ha emesso l'attestazione. A dette dichiarazioni dovrà essere allegata la dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente, che attesti che quanto trasmesso è "**copi***a conforme all'originale conservato presso*".



D.3 ... 26/05/2020 ... L'art.10 lettera D.2 del disciplinare di gara, fa riferimento ai mezzi richiesti per l'esecuzione del servizio, descritti all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si fa presente che l'articolo 13 del CSA fa riferimento al "Servizio raccolta e trasporto ad impianto autorizzato, della frazione carta e cartone", mentre l'Art. 29 ha come titolo "Mezzi ed attrezzature"

SI CHIEDE conferma che l'articolo di riferimento per tale dichiarazione è l'Art.29

R.3 ... si conferma che il richiamo all'art. 13 è frutto di un mero refuso e che quindi la lettera D.2 del disciplinare di gara, deve leggersi:

D.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara di essere in possesso o in alternativa di avere disponibilità, alla data di scadenza del bando di gara, del numero e della tipologia degli automezzi necessari al corretto svolgimento del servizio, così come descritto all'art. **29** del Capitolato Speciale d'Appalto, con motorizzazione non inferiore ad Euro 5.

D.4 ... 27/05/2020 ... in riferimento alla dimostrazione della capacità economica richiesta, si fa riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017-2018-2019).

Considerato che l'anno 2019 fa riferimento ad un bilancio non depositato e pertanto provvisorio, si chiede di poter utilizzare il triennio DISPONIBILE 2016-2017-2018.

R.4 In risposta al quesito sopra indicato, si conferma che per la dimostrazione della capacità economica, dovrà essere preso a riferimento l'ultimo triennio disponibile.

Nel caso in questione, in virtù anche delle indicazioni fornite dal D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 circa il differimento dei termini di approvazione dei bilanci, il riferimento è il triennio 2016-2017-2018.

D.5 ... 05/06/2020 ... La presente per chiedere informazioni in merito agli oneri di smaltimento della frazione organica (200108).

Infatti l'art. 12 del Capitolato riporta:

Art. 12 Servizio raccolta e trasporto ad impianto autorizzato, della frazione umida. La frazione umida deve essere raccolta dall'affidataria tre volte alla settimana presso il domicilio dell'utenza e conferita ad idonei impianti di compostaggio in abito provinciale individuando il più conveniente per L'Ente.

mentre il punto 15 dell'Art. 1 riporta:

...individuazione degli impianti di destinazione di tutte le tipologie di rifiuti e loro smaltimento e/o recupero, ad esclusione della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 11 del presente capitolato...

Vogliate pertanto specificare se gli oneri di smaltimento del 200108 rimangono in capo all'Ente o risulteranno a carico della ditta appaltatrice.



R.5 In risposta al quesito sopra indicato, si conferma che i costi per i conferimenti in discarica della frazione organica in base alle pesate effettuate sono a carico del comune (art. 8 – Importo dell'appalto) Mentre tutte le spese necessarie alla raccolta e trasporto alla destinazione finale (conferimento in discarica) sono a carico dell'impresa appaltatrice.

D.6 ... 06/06/2020 ... In riferimento all'art. 17 del Capitolato speciale di appalto si chiedono chiarimenti in merito ai costi dello smaltimento dell'umido, se sono a carico del Comune

R.6 Si rinvia a quanto indicato nella precedente risposta **R.5**.

D.7 ... 08/06/2020 ... Tutti i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti sono a carico della Stazione Appaltante?

R.7 In risposta al quesito, si conferma che i costi per i conferimenti in discarica sono a carico della Stazione Appaltante, mentre tutte le spese necessarie alla raccolta e trasporto alla destinazione finale (conferimento in discarica) sono a carico dell'impresa appaltatrice.

D.8 ... 09/06/2020 ... In riferimento alla tabella indicante i criteri di valutazione qualitativa del progetto tecnico, riportata alle pagine 27, 28 e 29 del disciplinare di gara, al punto A.4 "certificazioni possedute" viene attribuito un punto per ciascuna delle certificazioni di seguito indicate:

1 punto per certificazione ISO 9001;

1 punto per certificazione ISO 14001;

1 punto per registrazione EMAS.

Facciamo presente che le certificazioni ISO 14001 e EMAS sono entrambi certificazioni ambientali, una a livello Internazionale e una a livello Europeo, pertanto il possesso della certificazione ISO 14001 è equivalente alla certificazione EMAS. A tal fine appare che ci sia stato un errore nella valutazione delle certificazioni, probabilmente la S.A. attribuisce un punto ad una terza certificazione che, considerato l'ambito dell'appalto riguarda la certificazione OHSAS 18001 (attualmente ISO 45001:2018) che riguarda un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Si chiede conferma di quanto ipotizzato?

R.8 In risposta al quesito si fa presente, che le certificazioni/registrazioni EMAS e ISO 14001 presentano scopi e requisiti simili, ma il possesso dell'una non esclude anche l'ottenimento dell'altra, EMAS infatti va oltre nel richiedere maggiori garanzie di conformità legislativa e la comunicazione all'esterno degli impegni presi nei confronti dell'ambiente, prevedendo, per le organizzazioni che si certificano o che mantengono le registrazioni, incentivi economici statali e regionali e diverse forme di semplificazione amministrativa. Resta pertanto confermata la differenziazione fatta dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara e la distinta attribuzione dei punteggi per l'una e l'altra certificazione.



D.9 ... 10/06/2020 ... In riferimento al quadro economico, dove risulta la voce "A detrarre Contributo CONAI Presunto che riscuote la ditta" quantificato in 25.000,00 , tale importo appare sovrastimato rispetto a quanto realmente la ditta dovrà percepire, tenendo conto dei vari costi che l'impianto di selezione richiede, di cui fra gli altri, anche i costi di smaltimento degli scarti. A tal fine si suppone che, i costi di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla cernita, siano a carico dell'Ente. Chiediamo conferma di quanto ipotizzato.

R.9 ... In risposta al quesito si fa presente, che gli scarti che derivano dalla cernita negli impianti di recupero dei rifiuti per i quali si percepisce il contributo CONAI vanno smaltiti in discarica con costi di eventuale trasporto e altri oneri a carico dell'appaltatore, mentre il costo del solo conferimento in discarica in base alle pesate sono a carico del comune.

Tale attività dovrà essere adeguatamente documentata ed è soggetta a controllo sul posto da parte di un dipendente comunale - art. 8 capitolato d'oneri.